



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507


032101 01 4122 002

Alla Direzione Regionale VV.F. LOMBARDIA
dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it

(rif. nota prot. 7265 del 15/05/2013)

OGGETTO: Attività ricettive turistico - D.M. 16 marzo 2012 - Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con le indicazioni fornite da codesta Direzione, rappresentando che le stesse costituiscono l'esatta lettura delle disposizioni contenute nel D.M. 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0007616 del 21/05/2013
05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Technica


IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Ufficio Prevenzione

Prot. N.

Allegati 1

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0007265 del 15/05/2013

Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

PEC

MILANO.....

C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)
Fax 02 / 805.71.64 (uffici)
Fax 02 / 8692840 (sala operativa)
e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA
dc.prevenzione@cert.vigilfuoco.it

a.p.c. Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
SONDRIO
(Rif.prot. 2843 del 26/03/2013)

Quesito N. 825

(da citare sempre nella corrispondenza)

OGGETTO: Attività turistico-ricettive. Decreto M.I. 16 marzo 2012 – Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VVF di Sondrio riguardante l'installazione di impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi nelle attività turistico alberghiere ai fini dell'ammissione al piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 16/03/2012.

Il DM 16/03/2012 subordina l'ammissione al piano straordinario alla sussistenza di una serie di requisiti, tra cui quello previsto al punto 12 del DM 09/04/1994 (impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi), precisando che tale requisito è richiesto per le sole strutture ricettive per le quali il DM 09/04/1994, così come integrato e modificato dal DM 06/10/2003, ne prevede l'obbligo. Si ritiene pertanto che l'installazione dell'impianto di rivelazione e allarme incendio sia necessaria, ai fini dell'ammissione al piano, in tutti i casi previsti dai decreti citati e dunque non solo nello specifico caso previsto dall'art.12.1.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.



IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Antonio Monaco

EP/mv

ing. Densideri
23/03/2013

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-SO
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0002748 del 22/03/2013

Spett.le **Direzione Regionale
Dei Vigili del Fuoco
per la Lombardia**
Via Ansperto 4
20123 - Milano

Tramite **Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Sondrio**

Oggetto: attività turistico-ricettive. Decreto M.I. 16 marzo 2012 – installazione impianto rivelazione ed allarme di incendio. Quesito.

Premessa

Il D.M. 9.4.94 nella Parte seconda del Titolo II, prevede l'installazione di impianti di rivelazione ed allarme incendio nei casi individuati nei punti:

- 19.3 (qualora venga superata la superficie di compartimentazione di 4000 m² su più piani);
- 19.4 (installazione nelle aree comuni al servizio del pubblico poste a quota compresa fra -7.50 e -10.00 m.);
- 19.5 (installazione nelle camere degli ospiti e nei corridoi a loro servizio, quando sulle stesse non sono installate porte RE);
- 19.6 (per il comando, facoltativo, dell'apertura dei lucernari posti sulla sommità dei vani scala);
- 20.4.1 (per incrementare di 5 e 10 m la percorribilità dei corridoi ciechi);
- 20.4.2 (installazione in tutta l'attività qualora, in un edificio servito da una sola scala, siano necessari 20 o 25 m per raggiungerla inoltre, per edifici fino a tre piani fuori terra, qualora l'unica scala non sia neanche protetta, ecc);
- 20.5 (installazione in tutta l'attività in presenza di vie di uscite ad uso promiscuo);
- 21.1 (installazione nei locali di cui al punto 8.1.1 e 8.1.2 – 8.2.2.2 – 8.2.2.3 – 12.1 in corrispondenza di questo punto si verifica una ridondanza prescrittiva in quanto si richiama nuovamente ed unicamente il precedente punto 8.1 relativo ai locali adibiti a deposito tralasciando il punto 8.2 relativo ai servizi tecnologici).



Il D.M. 6 ottobre 2003, pure nominato nel D.M. 16.3.2012, prevede l'installazione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio, nei seguenti ulteriori casi:

Allegato A (misure alternative a quelle indicate nel D.M. 9.4.94)

- *punto 19 - comma 1* (installazione dell'impianto per sopperire alla carenza di resistenza al fuoco delle strutture portanti);
- *punto 19 - comma 2* (installazione per sopperire all'eccesso di presenza di materiali combustibili nei passaggi in genere e negli altri locali);
- *punto 20 - comma 1* (installazione per aumentare la capacità di deflusso a non più di 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra, ecc.);
- *punto 20 - comma 3* (installazione per consentire l'uso di una sola scala in edifici di altezza fino a 24 m. e con più di 6 piani fuori terra);
- *punto 21 - comma 1* (installazione nei locali contenenti gruppi frigoriferi ove non è possibile raggiungere 1/20 di areazione).

Allegato B (integrazione alle misure di sicurezza indicate nel D.M. 9.4.94)


- *punto 20 - comma 7* (installazione qualora, nell'atrio di ingresso, la distanza fra sbarco della scala e uscita arrivi fino a 25 m).

Tutto quanto ciò premesso e stante quanto riportato dal comma 2 dell'art.5 del D.M. 16.3.2012 nel quale si è ritenuto necessario dover precisare che l'applicazione del punto 12 è richiesta solo per le strutture per le quali i decreti di cui alle premesse ne prevedono l'obbligo, si chiede cortesemente di conoscere quali siano fra quelli prima elencati, gli impianti di rivelazione ed allarme incendio non ritenuti obbligatori per le strutture ricettive che hanno chiesto di accedere al piano di proroga e la cui installazione può essere completata entro il 31.12.2013.

Ringrazio per l'attenzione

Li 21 marzo 2013

Per Ind. Enrico Cacioni





vedi email

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO, E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO

via Giuliani n° 27, 23100 Sondrio – ☎ 0342-533000 – com.sondrio@cert.vigilfuoco.it

Ufficio **PREVENZIONE**

0342533050-1-2

Fav 0342533000

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-SO

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0002843 del 26/03/2013

Alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco
Lombardia
Via Ansperto, 4
Milano

OGGETTO: ~~Attività ricettive~~. Decreto M.I. 16 marzo 2012 – Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.

Nel trasmettere l'allegato quesito relativo all'oggetto, pervenuto a questo Ufficio in data 22.03.2013 a firma del P.I. Enrico Cacioni, si comunica che questo Comando, premesso che:

- l'art. 5 – comma 1 - del D.M. 16.3.2012 richiede, ai fini dell'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, che le strutture ricettive, tra i vari requisiti, devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti al punto 12 del titolo secondo ed in particolare "12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo";
- il comma 2 dell'art. 5 prevede che "Il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, è richiesto, ai fini dell'ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l'obbligo";
- il D.M. 6.10.2003 non ha apportato alcuna modifica al predetto punto 12 del titolo II dell'allegato al D.M. 9.4.1994;
- il predetto punto 12 riporta: "Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.";

è del parere che il predetto impianto di rivelazione ed allarme incendio, a servizio dei locali deposito, sia uno dei requisiti di sicurezza richiesti dal D.M. 16.03.2012 ai fini dell'ammissione delle strutture ricettive al piano straordinario di adeguamento antincendio.

Nel rappresentare che il presente quesito riveste carattere d'urgenza, essendo lo stesso propedeutico per l'evazione di un procedimento in essere, questo Comando rimane in attesa del superiore parere di codesta Direzione.

IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE
(Dott. Ing. Ologero Daidone)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0004696 del 27/03/2013

05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Giuseppe Biffarella)